Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1984, n. **677.**

Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare la quota delle scorte di riserva che gli importatori di prodotti petroliferi finiti sono obbligati a costituire ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. La misura delle scorte di riserva che gli importatori di prodotti petroliferi finiti, esclusi gli importatori di gas di petrolio liquefatti, di bitumi e di basi per oli lubrificanti, sono obbligati a costituire ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è stabilita al 20 per cento delle quantità di ciascun prodotto importate dal singolo operatore.

2. La scorta è mantenuta per un anno dalla data dell'importazione.

3. L'obbligo di scorta di cui al presente decreto non esonera i titolari di concessione di impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali dagli altri obblighi di scorta loro spettanti in forza delle rispettive concessioni.

4. Per le importazioni di prodotti petroliferi finiti da parte dei produttori di elettricità l'obbligo delle scorte è compreso nei limiti globali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776.

5. Gli importatori di prodotti petroliferi finiti sono tenuti agli obblighi di cui all'articolo 5, lettera *c*), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367.

6. Per l'inosservanza dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva, di cui al precedente comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22.

7. L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a cinque milioni di lire.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — VISENTINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1984
Atti di Governo, registro n. 51, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1984, n. **678.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente fra l'altro l'istituzione dell'Università statale degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti;

Veduto lo statuto dell'Università « G. D'Annunzio » di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, in corso di registrazione;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la proposta dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 ottobre 1983;

Considerato che nel decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983 in corso di registrazione, di approvazione dello statuto dell'Università « G. D'Annunzio » di Chieti, non sono comprese le norme statutarie relative all'ordinamento della facoltà di lingue e letterature straniere moderne;

Considerato che lo statuto non può derogare al vigente ordinamento didattico universitario, e l'obbligo, quindi, di adeguarlo all'ordinamento stesso;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, in corso di registrazione, è integrato e modificato come appresso.

Articolo unico

Dopo l'art. 47, con il conseguente scorrimento della numerazione dei titoli e articoli successivi, è inserito il titolo VIII, con i relativi articoli concernenti la facoltà di lingue e letterature straniere moderne con il corso di laurea in lingue e letterature straniere.

Titolo VIII

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE

Art. 48 - *Corso di laurea in lingue e letterature straniere.* — La facoltà di lingue e letterature straniere moderne conferisce la laurea in lingue e letterature straniere.

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Per i corsi di lingua straniera possono essere nominati lettori di madre lingua a termini delle norme vigenti.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalla vigente legislazione.

Art. 49 - *Insegnamenti della facoltà.* — Il corso di laurea in lingue e letterature straniere prevede i seguenti insegnamenti. Essi sono attivati dal consiglio di facoltà in base alle vigenti norme.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) lingua e letteratura italiana (biennale);
2) una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, spagnolo, tedesco o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nella facoltà;
3) una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi fra quelle insegnate nella facoltà;
4) la filologia afferente la lingua scelta come quadriennale;
5) glottologia;
6) storia moderna e contemporanea;
7) geografia, soprattutto antropica.

Sono altri insegnamenti della facoltà:

1) antropologia culturale;
2) didattica delle lingue moderne;
3) estetica;
4) filologia ibero-romanza;
5) filosofia;
6) filosofia del linguaggio;
7) fonologia;
8) letteratura anglo-americana;
9) letteratura francese moderna e contemporanea;
10) letteratura italiana moderna e contemporanea;
11) letterature francofone;
12) letterature dei Paesi di lingua inglese;
13) letterature ibero-americane;
14) letterature moderne comparate;
15) lingua e letteratura latina;
16) lingua e letteratura slovena;
17) lingua e letteratura serbo-croata;
18) lingua e letteratura catalana;
19) lingua e letteratura rumena;
20) lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese;
21) lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese;
22) lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca;
23) lingua e letteratura olandese e fiamminga;
24) lingua e letteratura polacca;
25) lingua e letteratura ceca;
26) lingua e letteratura neo-ellenica;
27) lingua e letteratura neo-ellenica;
28) lingua e letteratura albanese;
29) lingua e letteratura svedese;
30) lingua e letteratura norvegese;
31) lingua e letteratura danese;
32) lingua e letteratura latina medioevale;
33) lingua e letteratura inglese medioevale;
34) lingua e letteratura iranica;
35) lingua e letteratura araba;
36) linguistica generale;
37) linguistica francese;
38) linguistica inglese;
39) linguistica tedesca;
40) linguistica spagnola;
41) metodologia degli insegnamenti linguistici;
42) pedagogia;
43) psicolinguistica;
44) sociolinguistica;
45) sociologia delle comunicazioni;
46) sociologia della letteratura;
47) storia della filosofia;
48) storia dell'arte;
49) storia del teatro;
50) storia della musica;
51) storia della lingua italiana;
52) storia romana;
53) storia del medio e vicino Oriente;
54) storia della Gran Bretagna;
55) storia delle Americhe;
56) storia del cinema;
57) storia dell'Europa orientale;
58) storia dell'Europa occidentale;
59) storia della civiltà francese;
60) storia della critica letteraria francese;
61) storia della critica letteraria inglese;
62) storia della scuola e delle istituzioni educative;
63) storia della lingua francese;
64) storia della lingua inglese;
65) storia della lingua russa;
66) storia della lingua spagnola;
67) storia della lingua tedesca;
68) storia medioevale;
69) storia delle esplorazioni geografiche;
70) storia del movimento operaio;
71) tecnica e teoria delle traduzioni;
72) filologia slava;
73) filologia germanica;
74) lingua e letteratura portoghese;
75) lingua e letteratura russa;
76) filologia romanza.

Art. 50 - *Piani di studio.* — La facoltà elabora i piani di studio tipo che potranno essere adottati nella loro interezza dallo studente o da questi essere modificati con l'elaborazione di un proprio piano individuale degli studi.

In ogni caso, oltre agli insegnamenti fondamentali, lo studente dovrà seguire, superando il relativo esame di ciascuno di essi, tre insegnamenti scelti fra le discipline annualmente attivate dalla facoltà (con esclusione di quelle pluriennali) ovvero, ma in questo caso previa approvazione del consiglio di facoltà, fra le discipline di altra facoltà della Università degli studi « G. D'Annunzio ».

Art. 51 - *Esami di profitto.* — Gli esami delle lingue e letterature straniere consistono in una prova scritta e in una prova orale per ciascun anno di corso.

La facoltà determina il modo (dettato, versione, composizione o simili) delle prove scritte, e la interdipendenza o meno fra scritto e orale.

Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) e in una prova scritta che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.

Tutti gli altri esami sono orali.

L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale.

Art. 52 - *Esame di laurea.* — Superati gli esami fondamentali e complementari previsti dal piano degli studi, lo studente deve discutere, dinanzi ad una commissione di docenti, un elaborato originale scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Art. 53 - *Istituti.* — Appartengono alla facoltà i seguenti istituti:

1) istituto di filologia moderna;
2) istituto di lingue e letterature romanze;
3) istituto di lingue e letterature germaniche;
4) istituto di lingue e letterature slave;
5) istituto di scienze del linguaggio e della comunicazione.

La facoltà con il consenso del docente interessato, assegna gli insegnamenti di cui all'art. 49 agli istituti secondo criteri di affinità culturale e di esigenze didattiche, fatta salva la possibilità dell'Università di istituire i dipartimenti secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 54 - *Abbreviazioni e riconoscimento.* — Il consiglio di facoltà, tenuto conto del corso di studi superato, deciderà quali insegnamenti il candidato dovrà seguire per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea determinando, altresì, l'abbreviazione dei corsi ed il riconoscimento di esami in base ad altre lauree conseguite o a studi compiuti presso gli istituti italiani o stranieri, nel rispetto della normativa fissata dal R.S. approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1984, n. **679.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 35 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto l'insegnamento di « filologia italiana ».

Art. 43 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è inserito l'insegnamento di « istituzioni di lingua tedesca ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1984, n. **680.**

Prelevamento della somma di L. 2.800.819.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente: « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del

tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 2.800.819.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1113. — Fitto di locali, ecc.	L.	70.000.000
Cap. 1422. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	17.500.000
Cap. 1506. — Arredamento, manutenzione, ecc.	»	6.000.000
Cap. 1764. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	70.000.000
Cap. 1793. — Manutenzione, riparazione, ecc.	»	20.000.000
Cap. 2956. — Fitto di locali, ecc.	»	90.319.000
Cap. 3173. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	10.000.000
Cap. 3209. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	18.000.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 1156. — Manutenzione, riparazione, ecc.	L.	34.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1504. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	400.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	20.000.000
Cap. 1021. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	50.000.000
Cap. 1084. — Spese di carattere riservato, ecc.	»	150.000.000
Cap. 2753. — Spese di accasermamento, ecc.	»	1.100.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	L.	20.000.000
Cap. 1551. — Acquisto, manutenzione, ecc.	»	100.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 3501. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	15.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	20.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1083. — Spese di rappresentanza	L.	5.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	8.000.000
Cap. 1020. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	8.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 1065. — Fitto di locali, ecc.	L.	121.000.000
Cap. 1532. — Fitto di locali, ecc.	»	448.000.000
Totale complessivo	L.	2.800.819.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1984

PERTINI

GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 143

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 ottobre 1984.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 47 del 16 gennaio 1984, che adegua al progresso tecnico la precedente direttiva (CEE) n. 196 del 6 febbraio 1979, concernente il materiale elettrico destinato ad essere impiegato in atmosfera esplosiva, e già recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727, relativo al recepimento della direttiva CEE/76/117 sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, relativo al recepimento della direttiva CEE/79/196 sui metodi di protezione che si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva »;

Vista la direttiva CEE/84/47 che adegua al progresso tecnico la direttiva CEE/79/196;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, che delega al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adeguamento al progresso tecnico del contenuto delle norme armonizzate di cui agli allegati I e II al citato decreto;

Considerando che dato il livello attualmente raggiunto dalla tecnica è necessario adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato I del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675;

Considerando che data l'esperienza acquisita successivamente all'adozione in Italia della direttiva CEE/79/196, occorre modificare la rappresentazione grafica del marchio distintivo comunitario che figura nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento delle norme armonizzate di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II del presente decreto.

Art. 2.

Sino al 1° gennaio 2005 il materiale elettrico di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, può essere venduto, circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione anche se è conforme alle prescrizioni previste negli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, purché la conformità sia comprovata da un certificato rilasciato secondo l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727, qualora detto certificato sia stato rilasciato anteriormente al 31 dicembre 1987.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO I

NORME ARMONIZZATE

Le norme armonizzate, alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo modo di protezione, sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella tabella che segue:

NORME CEI E CORRISPONDENTI NORME EUROPEE (DEFINITE DAL CENELEC 2, RUE BREDERODE 1000 BRUXELLES)

Norma CEI		TITOLO	Norma europea		
Numero	Data		Numero	Edizione	Data
CEI 31-8 Varianti V1 V2	Marzo 1978 Novembre 1981 Novembre 1984	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: regole generali	EN 50 014 Modifiche 1 2 3 e 4	I	Marzo 1977 Luglio 1979 Giugno 1982 Dicembre 1982
CEI 31-5 Varianti V1 V2	Marzo 1978 Gennaio 1980 Novembre 1981	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: costruzioni immerse in olio « O »	EN 50 015 Modifica 1	I	Marzo 1977 Luglio 1979
CEI 31-2 Variante V1	Marzo 1978 Gennaio 1980	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sovrapressione interna « p »	EN 50 016 Modifica 1	I	Marzo 1977 Luglio 1979
CEI 31-6 Varianti V1 V2	Marzo 1978 Gennaio 1980 Novembre 1981	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: costruzioni sotto sabbia « q »	EN 50 017 Modifica 1	I	Marzo 1977 Luglio 1979
CEI 31-1 Varianti V1 V2 V3	Marzo 1978 Gennaio 1980 Novembre 1981 Novembre 1984	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: custodie a prova di esplosione « d »	EN 50 018 Modifiche 1 2	I	Marzo 1977 Luglio 1979 Dicembre 1982
CEI 31-7 Varianti V1 V2 V3	Marzo 1978 Gennaio 1980 Novembre 1981 Novembre 1984	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sicurezza aumentata « e »	EN 50 019 Modifiche 1 2	I	Marzo 1977 Luglio 1979 Settembre 1983
CEI 31-9 Variante V1	Marzo 1978 Gennaio 1980	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sicurezza intrinseca « i »	EN 50 020 Modifica 1	I	Marzo 1977 Luglio 1979

Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato elettrotecnico italiano) - Viale Monza, 259 - 20126 Milano

ALLEGATO II

MARCHIO DISTINTIVO COMUNITARIO

Valori espressi in rapporto ad « a »

(5318)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 aprile 1984, n. **681.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia.

N. 681. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di scienze sanitarie applicate della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1984
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 367

DECRETO 9 aprile 1984, n. **682.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia.

N. 682. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Pavia come segue:

Facoltà di farmacia:

istituto di farmacologia . . . . posti 1

istituto di farmacologia (per le esigenze della seconda cattedra) . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1984
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 368

DECRETO 26 aprile 1984, n. **683.**

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano.

N. 683. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, quattro posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Milano come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica (per le esigenze della 1ª cattedra) . . . . posti 1

seconda cattedra di chemioterapia . » 1

nona clinica medica generale e terapia medica . . . . posti 1

dipartimento di farmacologia (per le esigenze della cattedra di farmacologia I) » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1984
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 370

DECRETO 20 giugno 1984, n. **684.**

Erezione in ente morale della fondazione « Lucio Fontana », in Milano.

N. 684. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione « Lucio Fontana », in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1984
Registro n. 33 *Beni culturali, foglio n.* 195

DECRETO 21 giugno 1984, n. **685.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano.

N. 685. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla terza clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1984
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 369

DECRETO 10 luglio 1984, n. **686.**

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale granatieri di Sardegna, in Roma.

N. 686. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, vengono approvate le modificazioni agli articoli 22 e 29 dello statuto dell'Associazione nazionale granatieri di Sardegna, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, n. 154.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 1

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2819/84 della commissione, del 4 ottobre 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 267 *dell'8 ottobre* 1984.

(252/C)

Regolamento (CEE) n. 2820/84 del Consiglio, del 3 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 435/80 per quanto riguarda gli elenchi degli Stati ACP, dei Paesi e territori (St. Christophe-et-Nevis, Brunei).

Regolamento (CEE) n. 2821/84 della commissione, del 5 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2822/84 della commissione, del 5 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2823/84 della commissione, del 3 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 906/84 per quanto riguarda i limiti quantitativi all'importazione nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 17) originari della Jugoslavia per il 1984.

Regolamento (CEE) n. 2824/84 della commissione, del 5 ottobre 1984, relativo al rilascio, per il quarto trimestre 1984, di titoli di esportazione per le carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 2825/84 della commissione, del 5 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 283/84 per quanto concerne i termini fissati per stabilire l'elenco delle proposte prese in considerazione ai fini del finanziamento e per concludere i contratti relativi alle azioni concernenti il miglioramento della qualità del latte.

Regolamento (CEE) n. 2826/84 della commissione, del 5 ottobre 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 10 al 16 settembre 1984.

Regolamento (CEE) n. 2827/84 della commissione, del 5 ottobre 1984, che deroga al regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine, per quanto concerne il disossamento delle carni acquistate dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2828/84 della commissione, del 5 ottobre 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1446/84, (CEE) n. 1447/84 e (CEE) n. 1604/84 che indicono varie gare per quanto concerne il riferimento al prelievo all'esportazione.

Regolamento (CEE) n. 2829/84 della commissione, del 5 ottobre 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2770/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2830/84 della commissione, del 5 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 266 *del 6 ottobre* 1984.

(253/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Portici

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 18, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Portici del quale viene approvata al tabella organica.

(5374)

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di San Severo

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 23, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico per geometri di San Severo del quale viene approvata la tabella organica.

Con lo stesso decreto viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale « Fraccacreta » di San Severo.

(5375)

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Nuoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 14, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico per geometri di Nuoro del quale viene approvata la tabella organica.

Con lo stesso decreto viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale « Chironi » di Nuoro.

(5376)

Istituzione dell'istituto tecnico per il turismo di Treviso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1984, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 200, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli del turismo e dello spettacolo, dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico per il turismo di Treviso del quale viene approvata la tabella organica.

(5377)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Moschiano.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1984, n. 14/4954, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Moschiano e concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 153.000.580 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 164.022.912 iscritto a ruolo a nome della ditta Romano Costantino. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5082)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica al comunicato riguardante il decreto ministeriale 23 febbraio 1984 relativo alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gestione servizi, in Palermo. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 83 del 23 marzo 1984).

Nel comunicato riguardante il decreto citato in epigrafe, ove e scritto: « prolungata al 27 *febbraio* 1981 », leggasi: « prolungata al 27 *dicembre* 1981 ».

(5385)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

certificato nominativo del prestito Rendita italiana 5% - 1935 n. 53018 di nominali L. 50.000 (cinquantamila) intestato a favore di Corsi Chiara moglie di Palladini Attilio domiciliata a Loreto Aprutino (Pescara).

Annotazione: Vincolato come dote costituitasi dalla titolare con atto 7 aprile 1934 rog. notaio De Francesco di Chieti.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

1) certificati nominativi Rendita 5% (1935) n. 247726 di L. 121.100 e n. 258231 di L. 962.600 intestati a: « Opera pia Pellei in Acquapendente (Viterbo) »;

2) certificati nominativi Rendita 5% (1935) n. 278534 di lire 265.000, n. 303270 di L. 380.000 e n. 309306 di L. 3.325.000 intestati a: « Mensa vescovile di Acquapendente (Viterbo) »;

3) certificato nominativo Rendita 5% (1935) n. 309308 di L. 205.000 intestato a: « Beneficio parrocchiale di S. Maria Maddalena, in Gradoli (Viterbo) »;

4) certificato nominativo Rendita 5% (1935) n. 309309 di L. 145.000 intestato a: « Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire, in Montefiascone (Viterbo) »;

5) certificato nominativo Rendita 5% (1935) n. 309310 di L. 280.000 intestato a: « Cappellania 3ª Bianchi di Cellere (Viterbo) »;

6) certificato nominativo Rendita 5% (1935) n. 311698 di L. 250.000 intestato a: « Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo, in S. Lorenzo Nuovo (Viterbo) ».

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(5309-5310)

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Basilicata

Con decreto ministeriale 25 settembre 1984 sono stati modificati gli articoli 5, 8 e 20 dello statuto del Mediocredito regionale della Basilicata.

(5368)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco delle domande presentate, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 10 maggio 1964, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

	Costitutore dichiarato
Frumento duro:	
Lilian	Eusemen S.r.l. - San Giorgio del Sannio (Benevento)
Nadian	Id.
Frumento tenero:	
Isabel	Id.
Avena:	
Sonar	Id.
Orzo:	
Pattyan	Id.
Erba medica:	
Nardian	Id.
Nikian	Id.
Frumento duro:	
Vespro	Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee - Università degli studi di Palermo
Frumento duro:	
Ardente	Union des Coopératives agricoles des semences de provence - Arles (Francia)
Arena	Id.
Frumento tenero:	
Bolero	Claude-Camille Benoist - Ferme de Moyencourt - Orgerus (Francia)

	Costitutore dichiarato
Frumento tenero:	
Riale	Sisforaggera S.p.a. - Bologna
Farneto	Id.
Frumento tenero:	
Fabiola	Consorzio agrario provinciale - Parma
Orzo polistico:	
Criter	S.A. Maison Fernand Lepeuple - 59235 Bersee (Francia)
Fleuret	Id.
Frumento duro:	
Endura	Northrup King Co. - Jackson (Minnesota - USA)
Orzo distico:	
Presto	D.J. Van der Have - Kapelle (NL)
Barbabietola da zucchero:	
Autave	Id.
Frumento duro:	
Amedeo	Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee - Catania
Frumento tenero:	
Tullio	Federazione italiana dei consorzi agrari - Roma
Barbabietola da zucchero:	
Euromono AU	Gebruder Dippe Saatzucht GmbH - Bad Salzuflen Germania (RTF)
Ortive - Cicoria:	
Red Devil	Asgrow Seed Co. - Kalamazoo (Michigan - USA)
Pisello:	
Box	Oris S.p.a. - Osimo Stazione (Ancona) zona industriale
Duplo	Id.
Pack	Id.

(5081)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 33/1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del CIPE in data 20 settembre 1974 che tra l'altro prevede che i prezzi del metano assicurino, per gli usi civili, la salvaguardia del potere di acquisto dei ceti meno abbienti;

Visto il provvedimento CIP n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale è stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visti i provvedimenti CIP n. 17 del 30 aprile 1980, n. 41 del 6 ottobre 1982, n. 17 del 30 giugno 1983 e n. 21 del 30 settembre 1983;

Considerata l'opportunità di garantire al settore le necessarie fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di distribuzione urbana del gas nonché per la realizzazione di nuove iniziative di investimento con particolare riferimento al Mezzogiorno;

Considerata l'opportunità di procedere ad una ulteriore perequazione tariffaria intervenendo sulle modalità di formazione dei livelli tariffari;

Sentita la commissione centrale prezzi;

Delibera

i criteri che devono essere seguiti per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas, distribuito a mezzo rete urbana, di competenza di ogni esercizio gas.

1. Determinazione del costo standard (Cst)

Il prezzo medio di ricavo, correlato al costo standard, viene espresso in L./Mcal.

Per le aziende che distribuiscono metano tal quale le calorie vendute si ottengono:

moltiplicando i metri cubi venduti per il valore di riferimento di 9,1 Mcal/mc standard, qualora il potere calorifico medio ponderato del metano acquistato nell'anno solare precedente non abbia superato il ± 2% del potere calorifico di riferimento;

moltiplicando i metri cubi venduti per il valore effettivo del potere calorifico medio ponderato del metano acquistato nell'anno solare precedente qualora questo valore abbia superato il margine di franchigia del ± 2%.

Il grado di sviluppo K si determina secondo la modalità prevista al punto 1 del provvedimento n. 17/1983 salvo che per gli esercizi con distribuzione di gas naturale tal quale e con grado di sviluppo effettivo inferiore a 5400 Mcal/ut/anno, per i quali sia stato registrato nell'anno 1983 un incremento di K minore di 100 Mcal/ut/anno. Per tali esercizi e per la presente applicazione, il valore minimo di K da utilizzare nelle varie espressioni non potrà essere inferiore a quello utilizzato per l'applicazione del provvedimento n. 17/1983 maggiorato di 100 Mcal/ut/anno.

Comunque per le distribuzioni di gas naturale tal quale il valore minimo del grado di sviluppo non potrà essere inferiore a 2500 Mcal/ut/anno.

a) *Materie prime.*

La componente di costo « Materie prime » (^{q}m) si calcola utilizzando le formule previste dal provvedimento CIP n. 17/80.

I valori numerici da utilizzare sono indicati al successivo punto 4.1.1.

b) *Personale.*

La componente del costo « Personale » (^{q}p) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento CIP n. 17/80.

Il valore limite standard dei dipendenti (Ds), per gli esercizi che non provvedono alla produzione di gas manifatturato, viene fissato in 0,00215 N.

Il coefficiente A_2 assume i seguenti valori:

Anzianità media anni	A_2
Inferiore a 6	1
Tra 6 e inferiore a 10	1,06
Tra 10 e inferiore a 14	1,12
Tra 14 e inferiore a 18	1,18
Uguale o superiore a 18	1,21

Il coefficiente di rivalutazione è pari, per la prima applicazione (1984), a 1,10.

I costi base da utilizzare sono indicati al successivo punto 4.1.3.

c) *Oneri patrimoniali.*

La componente di costo degli « Oneri patrimoniali » (^{q}o) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento CIP n. 17/83.

I valori degli investimenti standard da utilizzare sono i seguenti:

K/N	I_s in L./utente		
	Sino a 9.000 utenti	Compreso tra 9.000 e 180.000 utenti	Oltre 180.000 utenti
Minore o uguale a 9000 Mcal/ut/a	680.000	640.000	580.000
Maggiore di 9000 Mcal/ut/a	740.000	700.000	680.000

d) *Spese di esercizio.*

La componente di costo delle «Spese di esercizio» (^{q}e) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento CIP n. 17/80.

e) *Spese generali.*

La componente di costo «Spese generali» (^{q}g) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento CIP n. 17/83.

I valori di G da utilizzare sono i seguenti:

K	G
Fino a 9000	8.700
Tra 9001 e 15000	12.400
Tra 15001 e 20000	16.200
Superiore a 20000	19.800

2. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le aziende distributrici trasmetteranno, con riferimento alle disposizioni emanate dal CIP, i valori numerici per il calcolo del costo standard nonché le proposte della struttura tariffaria e dei relativi valori al comitato provinciale prezzi competente.

I comitati provinciali prezzi prenderanno in considerazione la possibilità di facilitare, ove le situazioni locali lo consentano, l'accorpamento provinciale delle tariffe di comuni serviti dalla stessa azienda o consorzio o esercizio o società per cui, in questi casi, verrà presentata un'unica scheda per il calcolo del costo standard nonché un'unica proposta di struttura tariffaria afferente al complesso dei comuni interessati.

Sulla base di queste indicazioni e delle quantità vendute per i diversi usi nell'anno precedente, il comitato provinciale prezzi verifica il calcolo del costo standard avvalendosi anche della documentazione presentata dall'azienda.

Il comitato provinciale prezzi, sentito il parere del competente ente locale in merito alla struttura tariffaria, parere da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, verifica che detta struttura non comporti un ricavo medio superiore al costo standard di competenza

Il comitato provinciale prezzi delibera le conseguenti nuove tariffe che saranno espresse in L./Mcal e individua il potere calorifico superiore medio ponderato in condizioni standard, consuntivato per l'anno solare precedente, e da applicarsi per il periodo di validità tariffaria, se eccedente i limiti di franchigia (± 2%).

Nella revisione tariffaria successiva si provvederà al conguagno per tener conto degli eventuali scostamenti verificatisi tra i poteri calorifici applicati e quelli effettivi.

Le tariffe saranno strutturate almeno su due livelli riferiti uno agli usi domestici (cottura e acqua calda) e l'altro, con valore inferiore al primo, all'uso di riscaldamento individuale.

Altri usi potranno avere livelli tariffari eguali o inferiori a quello previsto per l'uso di riscaldamento individuale.

3. QUOTA FISSA

Il costo standard, o prezzo medio di ricavo, come sopra calcolato, si ripartisce in una quota fissa e in una quota proporzionale al consumo.

La quota fissa relativa all'utenza che utilizza il gas per cottura ed acqua calda (contatori da 10 e 20 fiamme) e a cui compete il primo livello tariffario è di L. 2.300 al mese.

La quota fissa relativa all'utenza con riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo, e a cui compete il secondo livello tariffario, è di L. 4.600 al mese.

Per tutte le altre utenze, la quota fissa sarà calcolata sulla base di L. 400 al mese per fiamma del contatore.

L'ammontare dei ricavi connesso all'applicazione della quota fissa viene calcolato, tenuto conto della consistenza del parco contatori sulla base della ripartizione degli utenti per utilizzo, al 31 dicembre dell'anno precedente.

Portando in detrazione dal costo standard l'ammontare dei ricavi connessi alla quota fissa, si ottiene un prezzo medio residuo che verrà utilizzato per il calcolo dei diversi livelli tariffari, sulla base della ripartizione percentuale per tariffe delle vendite consuntivate.

4. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

4.1. I valori numerici relativi alla materia prima ed al personale da utilizzarsi nel calcolo del costo standard, per la prima applicazione del presente provvedimento, sono i seguenti:

4.1.1. *Gas naturale da metanodotto.*

Quota proporzionale:

K (in Mcal/ut/a)	L./mc per metano a 9,1 Mcal/mc st.
Inferiore o uguale a 5500, nonché per i prelievi da carro bombolaio	213,225
Tra 5501 e 6000	241,711
Tra 6001 e 6500	248,162
Tra 6501 e 7000	254,614
Tra 7001 e 7500	261,066
Tra 7501 e 8000	267,517
Tra 8001 e 8500	273,969
Tra 8501 e 9000	280,421
Tra 9001 e 9500	286,872
Tra 9501 e 18000	293,324
Superiore a 18000	299,487

Quota fissa: L./mese per mc/h 4.260.

Il CIP provvederà ad autorizzare gli adeguamenti tariffari conseguenti ad eventuali variazioni del prezzo del metano nel corso dell'anno.

4.1.2. *Altre materie prime.*

Vengono confermate le disposizioni di cui al provvedimento n. 17/83.

4.1.3. *Costo base* del personale al gennaio 1984, che assume i seguenti valori:

Contratto aziende municipalizzate	28.050.000
Contratto ANIG	27.310.000
Contratto CONPIGAS	27.060.000
Contratto EN.PP.SS.	27.030.000
Contratto metanieri privati	25.100.000

4.1.4. Per la prima applicazione del presente provvedimento, la presentazione delle domande ai comitati provinciali prezzi deve avvenire entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Gli adeguamenti tariffari che verranno deliberati dai suddetti comitati in attuazione delle sopra citate disposizioni, avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Limitatamente alla prima applicazione del presente provvedimento i comitati provinciali dei prezzi individueranno il potere calorifico superiore medio ponderato in condizioni standard consuntivato per il primo semestre 1984 e da applicarsi per il periodo di validità tariffaria, se eccedente i limiti di franchigia (± 2 %). Per tutte le altre distribuzioni si seguono le disposizioni dei provvedimenti precedenti.

Le aziende emetteranno all'utente finale fatture contenenti, oltre a quanto previsto dall'attuale normativa tariffaria e fiscale, i seguenti elementi:

tariffa di vendita espressa in L./Mcal di valore pari a quanto deliberato dal competente CPP;

potere calorifico superiore standard del gas distribuito, espresso in Mcal/mc st., individuato dai comitati provinciali prezzi.

5. NORME RELATIVE A SITUAZIONI PARTICOLARI

5.1. *Trasformazione di esercizi.*

Restano confermate le disposizioni previste dal provvedimento CIP n. 17/80 e dal provvedimento CIP n. 17/83.

5.2. *Nuovi esercizi.*

Restano confermate le disposizioni previste dal provvedimento CIP n. 17/83.

Il valore di Is da utilizzare è 740.000.

Roma, addì 16 ottobre 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(5427)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli, a posti di personale non docente presso gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

E' indetto, presso l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi dell'Abruzzo, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, pubblico concorso, per titoli, a:

un posto della carriera di concetto di ragioneria;
sette posti della carriera esecutiva;
un posto della carriera ausiliaria,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, della Accademia di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. dell'Abruzzo, con sede in L'Aquila, via Aldo Moro, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriari dalle ore 10 alle ore 13.

E' indetto, presso l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi della Basilicata, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, pubblico concorso, per titoli, a:

un posto della carriera direttiva di ragioneria;
due posti della carriera di concetto amministrativa;
due posti della carriera esecutiva;
tre posti della carriera ausiliaria,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, della Accademia di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. della Basilicata, con sede in Potenza, via IV Novembre n. 14, tel. 0971/29386-28085, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriali dalle ore 10 alle ore 12.

E' indetto, presso l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, pubblico concorso, per titoli, a:

due posti della carriera di concetto amministrativa;
un posto della carriera di concetto di ragioneria;
tre posti della carriera esecutiva;
un posto della carriera ausiliaria;
un posto della carriera atipica (elaborazione dati),

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, della Accademia di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Testoni n. 5, tel. 051/227669-233248, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 14, e presso i provveditorati agli studi della regione.

E' indetto, presso l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, pubblico concorso, per titoli, a:

un posto della carriera direttiva di ragioneria;
un posto della carriera di concetto di ragioneria;
quattordici posti della carriera esecutiva;
due posti della carriera ausiliaria;
un posto della carriera atipica (lingua slovena),

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, della Accademia di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. del Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste, via C. Cantù n. 10, tel. 040/571054, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriali dalle ore 10 alle ore 12.

E' indetto, presso l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi della Liguria, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, pubblico concorso, per titoli, a:

due posti della carriera di concetto amministrativa;
due posti della carriera di concetto di ragioneria;
nove posti della carriera esecutiva;
tre posti della carriera ausiliaria,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, della Accademia di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. della Liguria, con sede in Genova, piazza Fossatello n. 2/4, tel. 010/292848-294635, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

E' indetto, presso l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi della Lombardia, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, pubblico concorso, per titoli, a:

un posto della carriera di concetto amministrativa;
due posti della carriera di concetto di ragioneria;
otto posti della carriera esecutiva;
cinque posti della carriera ausiliaria,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, della Accademia di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. della Lombardia, con sede in Milano, via Leone XIII n. 10, tel. 02/4980218-4980545, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 8 alle ore 14.

E' indetto, presso l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi del Molise, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, pubblico concorso, per titoli, a:

un posto della carriera direttiva di ragioneria;
tre posti della carriera di concetto amministrativa;
quattro posti della carriera esecutiva,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, della Accademia di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. del Molise, con sede in Campobasso-Traversa, via D'Amato n. 98, tel 0874/69641-69642, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriali dalle ore 11 alle ore 13, escluso il sabato.

E' indetto, presso l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi della Toscana, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, pubblico concorso, per titoli, a:

un posto della carriera direttiva di ragioneria;
un posto della carriera di concetto amministrativa;
un posto della carriera di concetto di ragioneria;
tredici posti della carriera esecutiva;
due posti della carriera ausiliaria,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, della Accademia di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. della Toscana, con sede in Firenze, via Capodimondo n 64, tel. 055/677312, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12.

E' indetto, presso l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi dell'Umbria, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, pubblico concorso, per titoli, a:

un posto della carriera direttiva di ragioneria;
tre posti della carriera esecutiva;
due posti della carriera ausiliaria,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, della Accademia di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. dell'Umbria, con sede in Perugia, via Colomba Antonietti n. 15, tel. 075/73247-73248-73249, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 14.

E' indetto, presso l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi del Veneto, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, pubblico concorso, per titoli, a:

un posto della carriera direttiva di ragioneria;
un posto della carriera di concetto di ragioneria;
sei posti della carriera esecutiva;
tre posti della carriera ausiliaria,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, della Accademia di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. del Veneto, con sede in Venezia-Mestre, via E. De Amicis n. 2, tel. 041/952240, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriali dalle ore 10 alle ore 13.

(5389)

Concorso a posti di personale non docente presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

servizi generali posti 15

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via O. Raimondo, 00173 Roma « T. Vergata », scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il diario delle prove d'esame sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 dicembre 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

(5343)

Concorso pubblico ad un posto di bibliotecario presso l'Istituto italiano di studi germanici, in Roma

L'Istituto italiano di studi germanici, in Roma, bandisce un concorso pubblico ad un posto di bibliotecario in prova nel ruolo del personale amministrativo, settimo livello funzionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione a pubblici concorsi;

b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in lettere o in filosofia o in lingue e letterature straniere;

c) conoscenza della lingua tedesca (scritta e parlata) e di una seconda lingua a scelta fra le seguenti: inglese, francese, nederlandese, danese, svedese, norvegese.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni riguardanti i requisiti richiesti ed altre indicazioni, nonché per ottenere copia integrale dei bandi, gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'Istituto italiano di studi germanici, via Calandrelli, 25 (Villa Sciarra), 00153 Roma.

(5380)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario e sede di esame della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari al primo anno del primo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari in prova al primo anno del primo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984, avrà luogo in Roma il 27 ottobre 1984, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami di via Girolamo Induno n. 4.

Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

(5355)

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico, presso l'unità sanitaria locale n. 53.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico, presso l'unità sanitaria locale n. 53 (presidio ospedaliero di Arona).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Arona (Novara).

(5382)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di primario per la seconda divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario per la seconda divisione di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(5383)

OSPEDALE « CARD. G. PANICO » DI TRICASE

Concorsi a posti di personale medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario urologo;
un posto di aiuto oculista;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di assistente radiologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricase (Lecce).

(5384)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 285, del 16 ottobre 1984 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ordine dei medici della provincia di Chieti: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di commesso.

Automobile club d'Italia: Concorso pubblico, per esami, a sei posti di assistente del ruolo amministrativo.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso, per esami, per l'assunzione di tre unità.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1984, n. 32.

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, concernente norme di organizzazione e di attribuzioni della segreteria generale straordinaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 30 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. La nomina a segretario generale straordinario può essere conferita ad un funzionario in posizione di comando o distacco o per chiamata, anche in deroga ai requisiti previsti dall'art. 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. In tal caso, il segretario generale straordinario non occupa posto nell'organico regionale.

La nomina di cui al comma precednete viene conferita, con decreto del presidente della giunta regionale, per il periodo corrispondente alla durata della segreteria generale straordinaria.

Al segretario generale straordinario spetta lo stipendio corrispondente all'ottava classe dell'VIII livello, oltre all'indennità prevista per il segretario generale della presidenza della giunta regionale.

In relazione agli speciali compiti e responsabilità affidati al segretario generale straordinario dalle leggi sulla ricostruzione. ivi compresi i compiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57, allo stesso viene attribuita altresì un'indennità mensile corrispondente al 40% del trattamento economico previsto dal comma precedente.

Qualora trattasi di funzionario in posizione di comando o distacco, ad esso spetta, oltre allo stipendio in godimento presso l'ente di provenienza, l'eventuale differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi dei precedenti terzo e quarto comma ed il minore stipendio in godimento presso l'ente di provenienza ».

Art. 2.

Il trattamento economico previsto dal precedente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30.

Gli aumenti contrattuali che siano concessi, pure sotto forma di acconto, al personale regionale, spettano anche al segretario generale straordinario nella stessa misura, con le stesse modalità e decorrenze previste per i dipendenti regionali.

Art. 3.

Sono soppressi il secondo, quarto e quinto comma dello art. 12 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, nonché il secondo comma dell'art. 194 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 luglio 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1984, n. 33.

Norme di attuazione dell'art. 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente i piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del* 20 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In tutti i casi in cui nei comuni delimitati ai sensi della legge 29 maggio 1976, n. 336 e 30 ottobre 1976, n. 730, per la realizzazione - in attuazione di previsioni del piano particolareggiato di ricostruzione - di interventi edilizi da parte di singoli soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla legislazione regionale a seguito del sisma, si rende o si è reso necessario, ai fini edificatori predetti, procedere alla ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie, il comune predispone l'apposito piano previsto dall'art. 15, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 2.

Il piano di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori, previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione, una volta individuate le aree necessarie alla formazione dei previsti lotti edificabili, ivi comprese le aree già eventualmente previste nei piani particolareggiati di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, indica le operazioni di modifica di superfici e di trasferimento di capacità edificatorie all'interno del perimetro da ricomporre.

Il piano, oltre alla indicazione dei terreni da ricomporre ai fini predetti, dovrà contenere quanto meno:

a) la indicazione, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, dei diritti reali preesistenti e dei relativi titolari;

b) l'elenco descrittivo delle aree di pubblica utilità e delle servitù prediali richieste dalla ricomposizione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;

c) la indicazione dei conguagli e prezzi eventualmente dovuti sulla base dei parametri fissati con la legge 19 agosto 1976, n. 570;

d) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

Contestualmente al piano è predisposta la graduatoria dei proprietari di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e proposte, in via provvisoria, le assegnazioni ai soggetti suindicati dei previsti lotti da edificare, fatto salvo quanto disposto dal comma quarto del predetto articolo 15.

Art. 3.

Il piano, unitamente alla graduatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e alla deliberazione consiliare di adozione, viene depositato, a partire dal giorno in cui detta

deliberazione è trasmessa al comitato provinciale di controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e sue successive modificazioni e integrazioni, per venti giorni consecutivi presso la segreteria comunale alla libera visione del pubblico; di ciò è dato avviso da parte del sindaco mediante pubblica affissione.

Entro il periodo di deposito possono essere presentate osservazioni ed opposizioni.

Entro tale termine, gli interessati potranno produrre documentazioni integrative alla documentazione catastale risultante dal piano particolareggiato, comprovante eventuali correzioni alla situazione risultante alla data di approvazione del piano ovvero eventuali permute, cessioni o compravendite che fossero intervenute successivamente a tale data.

Il comune si pronuncia, con deliberazione del consiglio comunale, in via definitiva, entro trenta giorni, sulle osservazioni ed opposizioni pervenute, apportando al piano le eventuali modifiche.

Nel periodo di deposito del piano, il sindaco rivolge ai soggetti assegnatari in via provvisoria, mediante notificazione nelle forme e per gli effetti previsti dall'art. 22 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, l'invito a procedere, entro il termine di 30 giorni dalla avvenuta notifica, alla contrattazione privata a scopo di ricomposizione; nei comuni che ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e sue successive modificazioni e integrazioni, si sono dotati di piani particolareggiati divenuti esecutivi nei quali siano comprese le ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie e la assegnazione dei lotti ai singoli proprietari per la attuazione di comparti ed ambiti edificatori, le notificazioni già avvenute in applicazione dell'art. 22 della predetta legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 si considerano sostitutive a tutti gli effetti di quelle previste dal presente articolo: di un tanto si darà atto nella deliberazione consiliare di cui al successivo art. 4.

I soggetti assegnatari in via provvisoria sono tenuti a comunicare al comune a mezzo lettera raccomandata, entro il termine di cui al comma precedente, il perfezionamento degli accordi di contrattazione privata; fa fede la data del timbro postale. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato osservazioni od opposizioni al piano entro il termine di deposito previsto dal primo comma, il termine per la comunicazione del perfezionamento degli accordi di contrattazione privata decorre dalla data di comunicazione da parte del comune della pronuncia sull'osservazione od opposizione presentata.

Inutilmente trascorso tale termine, alle aree interessate vengono applicate le disposizioni di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Una volta espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, il comune, con deliberazione del consiglio comunale, approva in via definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, sesto, settimo ed ottavo comma della legge 11 novembre 1982, n. 828, il piano di ricomposizione e, in conformità allo stesso ed alla graduatoria degli interessati, l'assegnazione dei singoli lotti.

L'assegnatario del lotto deve provvedere ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza entro il termine di mesi diciotto dalla data di approvazione definitiva del piano di ricomposizione. Tali lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio.

E' consentita la proroga di detti termini, per una volta sola, con provvedimento motivato del sindaco.

Dell'avvenuta approvazione di cui al precedente primo comma è data notizia per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

I conguagli in denaro previsti nel piano di ricomposizione sono corrisposti dagli interessi al comune nel termine stabilito dal comune stesso e comunque non oltre centottanta giorni dalla comunicazione e vengono introitati in capitolo appositamente istituito nella parte entrate del bilancio comunale.

Il comune procede alla liquidazione agli aventi titolo con prelievo dal corrispondente capitolo di spesa pure appositamente istituito nel bilancio comunale.

Art. 6.

Le spese tecniche per la redazione dei piani di ricomposizione e quelle connesse agli adempimenti amministrativi del comune sono a carico della amministrazione regionale.

A tal fine le spese tecniche sono riconosciute entro il limite delle tariffe professionali vigenti; le altre in conformità alla documentazione presentata dal comune.

L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei sindaci dei comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 7.

Norma finanziaria

Per le finalità previste dal precedente art. 6 viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al titolo I - sezione III - rubrica n. 2 - presidenza della giunta - segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria IV - il capitolo 804 con la denominazione « Finanziamento ai comuni per le spese tecniche relative alla redazione dei piani di ricomposizione e per le spese connesse agli adempimenti amministrativi dei comuni ».

Gli stanziamenti da iscriversi al citato cap. 804 saranno determinati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la comunicazione consiliare speciale.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 agosto 1984

p. *Il presidente*:
Il vice presidente: ZANFAGNINI

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1984, n. **34**.

Norme per favorire la progettazione di strade di servizio forestali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del* 20 *agosto* 1984

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le esigenze connesse con la predisposizione dei programmi FIO (Fondo Investimenti Occupazione), da definire sentite le comunità montane, l'amministrazione regionale è autorizzata ad affidare alle comunità montane ed ai consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana, ovvero, in via eccezionale, a professionisti singoli e associati, incarichi di progettazione di strade di servizio forestali.

Alla liquidazione delle relative spese si provvederà con le seguenti modalità:

a) anticipazione nella misura del 50% ad avvenuto affidamento dell'incarico;

b) ulteriore quota nella misura del 40% ad avvenuta presentazione del progetto accettato dall'amministrazione regionale;

c) saldo del restante 10% dopo l'approvazione del progetto medesimo da parte dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

La misura del contributo di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 6, è elevato al 100% nei confronti delle province, comunità montane, comuni ed enti pubblici.

Art. 3.

Il termine di presentazione delle domande di contributo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 6, è abrogato.

Le domande di contributo dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 4.

Dopo il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 6, è aggiunto il seguente:

« Sull'ammontare del contributo possono essere concesse anticipazioni fino al 50% ».

Art. 5.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1000 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1984 e di lire 300 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa per il bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - direzione regionale delle foreste - categoria IX - il cap. 6195 con la denominazione: « Spese per la redazione di progetti riguardanti la viabilità forestale di servizio » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1984 e di lire 300 milioni per l'anno 1985.

Al predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni si fa fronte

per lire 700 milioni, relativi all'anno 1984, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 (rubrica n. 3 - Partita n. 29 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze numero 13/Rag. del 7 febbraio 1984;

per le restanti lire 300 milioni, relative all'anno 1985, mediante storno di pari importo dal cap. 6995 del precitato stato di previsione.

Sul precitato cap. 6195 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 - « Fondo riserva di cassa » del medesimo stato di previsione.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 agosto 1984

p. *Il presidente*:
Il vice presidente: ZANFAGNINI

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1984, n. **35**.

Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente sgravi contributivi a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del* 20 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del dispositivo dell'art. 14 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalla concessione degli sgravi contributivi previsti all'art. 2, n. 1, sesto capoverso, della legge 8 agosto 1977, n. 546, a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali che abbiano sede:

a) nei comuni di cui all'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni della legge 29 maggio 1976, n. 336 e all'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;

b) negli altri comuni indicati a norma dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate per effetto degli eventi sismici e che di conseguenza sono state indennizzate, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, con un importo commisurato al 30% del danno accertato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.

Art. 2.

Per l'attuazione di quanto previsto al precedente art. 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'INPS apposita conversione.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.200 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo I, sezione V - Rubrica n. 10 - Categoria IV il cap. 3349 con la denominazione: « oneri derivanti dalla concessione degli sgravi contributivi a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali in attuazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 828/1982 » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.200 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 2.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » del precitato stato di previsione.

Sul precitato cap. 3349 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Sul medesimo cap. 3349 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 - « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 agosto 1984

p. *Il presidente*:
Il vice presidente: ZANFAGNINI

(4724)

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1984, n. **36**.

Variazioni al bilancio pluriennale 1984-86 ed al bilancio di previsione per l'anno 1984 (primo provvedimento), nonché disposizioni finanziarie e contabili relative ad interventi in vari settori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 21 *agosto* 1984)

(*Omissis*).

(4725)

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1984, n. 37.

Modifiche ed integrazioni al capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

« CAPO I

Interventi a favore dell'edilizia scolastica

Art. 1. — La regione Friuli-Venezia Giulia esercita, in materia di edilizia scolastica, le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione della Repubblica, dallo statuto speciale e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, secondo gli indirizzi programmatici della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 2. — L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché agli altri enti i cui atti sono soggetti al controllo della Regione, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento, la straordinaria manutenzione, la sistemazione di edifici scolastici destinati o da destinare a sede di scuole materne, elementari, secondarie di primo e secondo grado, professionali ed artistiche, nonchè per ogni infrastruttura, inserita in un complesso scolastico, necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la promozione dell'effettivo esercizio del diritto allo studio.

Art. 3. — L'amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché agli altri enti, istituzioni e associazioni operanti nel settore, contributi per lavori di riattamento, ampliamento, sistemazione, ammodernamento, straordinaria manutenzione, nonchè per l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, nonchè alle scuole secondarie di secondo grado e professionali di Stato.

Art. 4. — I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono cumulabili e possono essere concessi a favore dei previsti beneficiari, anche per l'esecuzione di lavori tendenti ad eliminare gli impedimenti strutturali che limitano di fatto l'accesso agli edifici scolastici dei soggetti fisicamente svantaggiati.

Art. 5. — Gli interventi di cui all'art. 2 sono attuati mediante la concessione di contributi in quote annue costanti, per un periodo non superiore ai venti anni, nella misura massima dell'8 % della spesa ammissibile.

La spesa ammissibile può comprendere, oltre al costo progettuale dell'opera e a quello delle attrezzature e dell'arredamento, anche il prezzo d'acquisto dell'area necessaria, nonché una quota, non superiore all'8 % del costo dei lavori, delle forniture e dell'eventuale acquisizione dell'area, per spese generali e di collaudo.

Gli interventi di cui all'art. 3 sono attuati mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima dell'80 % della spesa ammissibile e, comunque, per un importo complessivo non superiore a lire 50 milioni.

Art. 6. — Al fine di provvedere ad interventi di edilizia scolastica di assoluta e indifferibile necessità, in armonia con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale, a favore degli enti previsti all'art. 2 della presente legge, qualora gli stessi non siano in grado di ricorrere ad altre fonti di finanziamento.

Art. 7. — Gli enti, le istituzioni e le associazioni che intendono fruire dei contributi regionali ai sensi degli articoli 2 e 3, devono presentare domanda alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali entro il 31 gennaio di ogni anno.

La domanda va corredata dalla deliberazione dell'organo competente dell'ente, dalla relazione illustrativa dell'opera e dal preventivo sommario della spesa.

Art. 8. — L'erogazione dei contributi avviene con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Art. 9. — I mutui contratti per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi della presente legge possono essere garantiti dalla Regione ».

Art. 2.

La giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la presidenza del consiglio regionale, l'elenco — e le somme relative — degli enti, istituzioni ed associazioni che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Gli oneri previsti dagli articoli 2 e 5 del capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con il precedente art. 1, fanno carico al cap. 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Gli oneri previsti dagli articoli 3 e 5 del capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con il precedente art. 1, fanno carico al cap. 7067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

In relazione al disposto di cui al citato art. 3 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, la denominazione del suddetto cap. 7067 viene integrata con la locuzione « nonchè alle scuole secondarie di secondo grado e professionali di Stato ».

Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 del capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito con il precedente art. 1, fanno carico al cap. 6901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 6 del capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito con il precedente art. 1, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 6000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1000 milioni per l'anno 1984 e di lire 2500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 4 - categoria XI, il cap. 7090 con la denominazione: « Finanziamenti straordinari in conto capitale a comuni, province e loro consorzi, nonchè agli altri enti i cui atti sono soggetti al controllo della Regione ai sensi della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, per interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1000 milioni per l'anno 1984 e di lire 2500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Al predetto onere di lire 6000 milioni si provvede:

per lire 4000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 6 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per le restanti lire 2000 milioni (1000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986) mediante storno, di pari importo dal cap. 1954 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del medesimo stato di previsione.

Sul precitato cap. 7090 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1984, n. 38.

Norme integrative e modificative della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, concernente: « Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora nello svolgimento dei lavori dei predetti organi collegiali e per le finalità per le quali gli stessi risultano costituiti, sorga la necessità di approfondire questioni specifiche e/o di settore che richiedano conoscenze ed esperienze specialistiche, l'amministrazione regionale puo autorizzare l'affidamento di appositi incarichi di consulenza o di studio ai componenti esterni dei predetti organi o ad altri esperti particolarmente qualificati. Il relativo compenso verrà fissato dalla giunta regionale con la deliberazione d'incarico ».

Art. 2.

Dopo l'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, è inserito il seguente art. 4-*bis*:

« Art. 4-*bis*. — L'amministrazione regionale, ove non vi provveda lo Stato, è autorizzata a corrispondere i compensi previsti dalla presente legge ai componenti da essa nominati o comunque designati a far parte di organi collegiali istituiti con provvedimento statale ».

Art. 3.

Gli oneri previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, così come aggiunto con il precedente art. 1 e dall'art. 4-*bis* — esclusi gli oneri di cui al comma successivo — della citata legge regionale n. 63/1982, così come inserito con il precedente art. 2, fanno carico al capitolo 1721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene elevato di complessive lire 250 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per l'anno 1984 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Gli oneri connessi ai compensi previsti dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, dovuti in applicazione del citato art. 4-*bis* della medesima legge regionale, fanno carico al cap. 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene elevato di complessive lire 30 milioni, suddiviso in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

All'onere complessivo di lire 280 milioni di cui ai precedenti primo e secondo comma, si provvede mediante storno, di pari importo, dal cap. 1953 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Sui precitati capitoli 1721 e 1716 vengono, altresì, iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, rispettivamente di lire 50 milioni e di lire 10 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento — di pari importi — dal medesimo cap. 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1984, n. 39.

Finanziamento al Consorzio per l'aeroporto Friuli-Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell'aeroporto regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'aeroporto Friuli-Venezia Giulia un finanziamento di lire 4000 milioni per la realizzazione di opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell'aeroporto regionale, individuati preventivamente in un programma soggetto all'approvazione della giunta regionale.

Il finanziamento comprende anche le spese generali, tecniche e di collaudo nella misura massima dell'8 %.

Le modalità di erogazione del finanziamento saranno disciplinate nel provvedimento di concessione.

Art. 2.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 4 miliardi, suddivisa in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 viene istituito, con decorrenza dall'anno 1985, al titolo II - sezione V - rubrica n. 11 - categoria XI, il cap. 8598 con la denominazione « Finanziamento al Consorzio per l'aeroporto Friuli-Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell'aeroporto regionale » e con lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Al predetto onere complessivo di lire 4 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 (rubrica n. 3 - partita n. 25 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1984, n. **40**.
Provvedimenti per il funzionamento dell'associazione tra gli ex consiglieri della regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire all'associazione costituita tra gli ex consiglieri della regione Friuli-Venezia Giulia il conseguimento dei propri fini, fra cui quello di valorizzare la funzione dell'Istituto regionale mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e studi di interesse regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale è autorizzato ad applicare anche nei confronti di detta associazione le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

Art. 2.

Gli oneri previsti dal precedente art. 1 fanno carico al cap. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1984, n. **41**.
Norme regionali per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Friuli-Venezia Giulia con la presente legge stabilisce le norme per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

La presente legge determina le modalità:

a) per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali;

b) per l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni dei produttori e delle relative unioni regionali, per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle stesse, e per la revoca del riconoscimento;

c) per la partecipazione delle unioni regionali alla programmazione agricola regionale;

d) per la istituzione del comitato regionale composto da rappresentanti delle unioni riconosciute;

e) per la concessione di aiuti finanziari alle associazioni dei produttori e alle relative unioni.

Art. 2.
Modalità per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento delle associazioni dei produttori

La Regione riconosce le associazioni dei produttori che abbiano sede nel territorio regionale, che siano in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento del Consiglio delle Comunità europee 19 giugno 1978, n. 1360, e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, che posseggano le dimensioni stabilite dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee 31 luglio 1980, n. 2083, che i loro soci siano conduttori di aziende agricole situate in maggioranza nel territorio della Regione e che la produzione provenga, in prevalenza, da detto territorio.

La domanda volta ad ottenere il riconoscimento è presentata dal legale rappresentante dell'associazione al presidente della giunta regionale tramite la direzione regionale dell'agricoltura, corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, conformi alle disposizioni di cui al citato regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e alla legge 20 ottobre 1978, n. 674;

b) elenco aggiornato degli associati in estratto autentico dell'apposito libro sociale da cui emerga l'ubicazione dei terreni interessati alle produzioni e l'indicazione dei quantitativi prodotti nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda;

c) programma di massima delle attività dell'associazione per l'anno in corso;

d) copia autenticata del verbale di delibera dell'organo competente con cui si decide la presentazione della domanda di riconoscimento.

Qualora tra i soci dell'associazione ci siano cooperative, o altre forme associative, l'istanza di riconoscimento dovrà riportare, per ogni singolo organismo associativo, tutti gli elementi di cui ai precedenti punti *a*) e *b*), oltre alla copia di delibera dell'organo competente a richiedere l'adesione all'associazione;

e) dichiarazione del presidente, relativa alla composizione degli organi sociali ed alle cariche sociali.

Le associazioni sono riconosciute con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa adottata — su proposta dell'assessore all'agricoltura — entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, sentito il parere del comitato regionale delle unioni di cui al successivo art. 6.

Il provvedimento di diniego del riconoscimento è adottato con le procedure e nei termini di cui al comma precedente e deve essere motivato.

Con il riconoscimento le associazioni acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

All'atto di riconoscimento consegue l'iscrizione d'ufficio all'albo regionale delle associazioni di cui al successivo art. 4.

Il riconoscimento può essere revocato su proposta dell'assessore all'agricoltura, quando l'associazione abbia perso i requisiti di cui al regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, o non possegga più le dimensioni di cui al regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 31 luglio 1980, n. 2083, o abbia compiuto, nonostante la diffida di cui all'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali. Il provvedimento di revoca viene adottato con la stessa procedura seguita per il riconoscimento.

I provvedimenti di riconoscimento, di diniego del riconoscimento e di revoca dello stesso, sono comunicati agli interessati entro i quindici giorni successivi alla loro adozione.

Art. 3.

Modalità per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento delle unioni regionali delle associazioni dei produttori

La Regione riconosce le unioni composte da associazioni dei produttori riconosciute da essa stessa, che abbiano sede nel territorio regionale e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee 19 giugno 1978, n. 1360 e dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 ed in possesso delle dimensioni minime stabilite con il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 31 luglio 1980, n. 2083.

Per il riconoscimento e la revoca dello stesso alle unioni provvede il presidente della giunta regionale seguendo la procedura prevista per il riconoscimento delle associazioni dei produttori.

La domanda volta ad ottenere il riconoscimento, presentata dal legale rappresentante dell'unione al presidente della giunta regionale tramite la direzione regionale dell'agricoltura, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto conformi alle disposizioni di cui al citato regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 ed alla legge 20 ottobre 1978, n. 674;

b) elenco aggiornato delle associazioni aderenti in estratto autenticato dell'apposito libro sociale;

c) copie autenticate dei verbali di delibera dell'organo competente delle associazioni con cui le associazioni stesse decidono di aderire all'unione;

d) dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante la quantità ed il valore dei prodotti effettivamente immessi sul mercato separati per ogni associazione aderente;

e) copia autenticata del verbale di delibera dell'organo competente che decide la presentazione della domanda di riconoscimento;

f) programma di massima delle attività relativo all'anno in corso.

Con il riconoscimento le unioni acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 4.

Albo regionale delle associazioni e delle unioni regionali riconosciute

E' istituito presso la direzione regionale dell'agricoltura l'albo delle associazioni e delle unioni regionali riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 della presente legge.

Alle associazioni iscritte all'albo è fatto obbligo della tenuta delle seguenti scritture contabili e dei seguenti libri sociali:

a) libro giornale;

b) libro degli inventari;

c) libro soci nel quale devono essere indicate le generalità o ragione sociale di ciascun associato, sia esso produttore singolo o socio di cooperative, i terreni e/o gli allevamenti da ognuno di essi condotti destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'associazione e, per le unioni, il numero degli associati organizzati dalle proprie consociate.

Nel libro dovranno essere indicate tutte le variazioni che potranno verificarsi;

d) libro verbali delle adunanze dell'assemblea;

e) libro verbali delle adunanze del collegio sindacale;

f) libro verbali delle adunanze del consiglio direttivo;

g) registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate annualmente le quantità di prodotto immesse in ciascun anno sul mercato tramite l'associazione da parte dei produttori associati o, per le unioni, dal complesso dei produttori associati di ogni associazione aderente.

Nello stesso registro vanno inoltre annotate le quantità di prodotto ritirato dal mercato e ammassato o stoccato dall'associazione sulla base di norme e disposizioni della pubblica amministrazione.

Art. 5.

Vigilanza e controllo

Le associazioni e le unioni iscritte all'albo sono soggette alla vigilanza ed al controllo della Regione attraverso la direzione regionale dell'agricoltura.

A tal fine, previa pubblicazione all'albo della sede per cinque giorni feriali consecutivi, le associazioni e le unioni devono inviare i seguenti atti:

a) bilancio preventivo;

b) bilancio consuntivo;

c) regolamenti;

d) delibere di natura regolamentare.

L'assessore all'agricoltura, qualora ne ravvisi i motivi, può entro sessanta giorni e per una sola volta, rinviare gli atti a nuovo esame degli organi associativi, oppure provvedere al loro annullamento.

Art. 6.

Comitato regionale

Il comitato regionale di cui all'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, è nominato dal presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura ed è costituito da un rappresentante per ciascuna unione riconosciuta, ed è integrato da:

a) un rappresentante, con voto consultivo, designato dal rispettivo organismo regionale, per ciascuna delle seguenti organizzazioni professionali agricole: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione generale dell'agricoltura italiana e Confederazione italiana coltivatori;

b) un rappresentante, con voto consultivo, designato dal rispettivo organismo regionale, per ciascuna delle seguenti associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo: Associazione generale delle cooperative italiane, Confederazione cooperative italiane e Lega nazionale delle cooperative e mutue.

Il comitato dura in carica tre anni, elegge un presidente e due vicepresidenti scelti tra i rappresentanti di cui al primo comma del presente articolo, ha sede presso la direzione regionale dell'agricoltura, può essere articolato per ogni settore produttivo omogeneo.

Ai componenti spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

La segreteria del comitato viene curata da un funzionario della direzione regionale dell'agricoltura.

Con apposito regolamento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità per il funzionamento del comitato regionale e di eventuali sottocomitati per settore omogeneo.

Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte del comitato regionale, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute, di cui in precedenza, oltre ai rappresentanti di cui ai punti *a*) e *b*) del primo comma del presente articolo, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori agricoli di maggior rilevanza nell'ambito regionale, individuate dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Al comitato regionale spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute ed in particolare:

a) esprimere i pareri previsti agli articoli 2 e 3 della presente legge;

b) favorire la stipulazione di accordi interprofessionali tra le associazioni e/o le loro unioni, le industrie e loro organizzazioni, nonché aziende commerciali, loro forme associate e le cooperative di consumo;

c) esprimere, qualora richiesti, pareri sulle iniziative delle associazioni e delle unioni riconosciute con particolare riferimento alle attività previste ai punti 4), 7), 8) e 9) dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, tendenti a stimolare le omogeneità e la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agricola ed alimentare regionale e nazionale.

La giunta regionale prescinde dagli adempimenti di cui al presente articolo se non formulati entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 7.

Partecipazione alla programmazione regionale

La partecipazione delle unioni regionali riconosciute alla programmazione regionale ai sensi del punto 3), art. 5 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, si esplica attraverso l'acquisizione, da parte della Regione, del parere consultivo del comitato regionale di cui al precedente art. 6, sugli atti programmatori relativi al settore agricolo ed ai settori strettamente connessi ad esso.

L'amministrazione regionale potrà inoltre avvalersi, in via prioritaria, delle associazioni ed unioni riconosciute per l'affidamento di interventi nella produzione e nel mercato con particolare riferimento alle attività previste dall'art. 2, paragrafi 7 e 9, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 8.

Efficacia vincolante delle delibere delle associazioni dei produttori

Nei casi di grave necessità dichiarata tale dalle competenti autorità regionali, le delibere delle associazioni dei produttori, adottate a maggioranza assoluta degli associati e che abbiano ottenuto il parere favorevole del comitato regionale di cui al precedente art. 6, possono avere, con decreto del presidente della giunta regionale e su proposta dell'assessore all'agricoltura, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, per il periodo strettamente necessario, che dovrà essere precisato nel suddetto decreto.

Art. 9.

Contributo alle associazioni ed alle relative unioni sulle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo

La Regione concede contributi, esenti da qualsiasi imposta ai sensi dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, al fine di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli 10 e 11 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e dall'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, sulla base delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo previste dall'art. 1 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 31 luglio 1980, n. 2084.

I contributi previsti nel comma precedente possono essere anticipati, sulla base di programmi di attività e delle spese previste nel bilancio preventivo, fino alla misura dell'80 per cento dell'importo spettante.

Le domande volte ad ottenere i contributi dovranno essere presentate alla direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la richiesta, e dovranno essere corredate dalla documentazione che verrà stabilita dalla giunta regionale con propria deliberazione.

La giunta regionale determina l'importo dei singoli contributi su proposta dell'assessore all'agricoltura.

Art. 10.

Contributi per la realizzazione di programmi

La Regione concede con la procedura di cui all'ultimo comma del precedente articolo contributi alle associazioni dei produttori ed alle unioni per la realizzazione degli obiettivi fissati dall'art. 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e con particolare riguardo agli interventi nelle zone classificate montane, nella misura massima dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili, sostenute per la realizzazione dei programmi, sentito il parere del comitato regionale di cui al precedente art. 6 della presente legge.

Art. 11.

Norme finanziarie

Le spese di funzionamento del comitato di cui al precedente art. 6 fanno carico al cap. 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Per le finalità previste dall'art. 9 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 771 milioni per l'anno 1984 e di lire 129 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7501 con la denominazione: « Contributi per la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674 » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 771 milioni per l'anno 1984 e di lire 129 milioni per l'anno 1985.

Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 (rubrica n. 5 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo, la quota di lire 642 milioni corrisponde allo stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1983 e trasferito ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 16/Rag. in data 9 febbraio 1984.

Sul precitato cap. 7501 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 771 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Per le finalità previste dall'art. 10 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 77 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7502 con la denominazione: « Contributi alle associazioni di produttori e loro unioni per l'attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674 » e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 77 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 77 milioni si fa fronte come segue:

per quanto riguarda la competenza, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 (rubrica n. 5 - partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo, la quota di lire 64 milioni corrisponde allo stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1983 e trasferito ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 16/Rag. dd. 9 febbraio 1984;

per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » del medesimo stato di previsione.

Art. 12.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si fa rinvio alla legge 20 ottobre 1978, n. 674 ed ai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee 19 giugno 1978, n. 1360, 31 luglio 1980, n. 2083 e 31 luglio 1980, n. 2084.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1984, n. **42.**

Interventi nel settore del turismo (modificazioni e rifinanziamento delle leggi regionali n. 16/1965, n. 51/1977 e n. 4/1984, art. 28).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Modificazioni della legge regionale 25 *agosto* 1965, *n.* 16 *e successive modificazioni*

Art. 1.

Nell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, le lettere « d », « e » ed « f » vengono sostituite dalle seguenti:

« *d*) la costruzione e l'installazione di strutture e di impianti necessari per la nautica da diporto;

e) la costruzione, la trasformazione, l'ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze nonché delle piste di discesa a servizio degli impianti stessi;

f) la realizzazione di altri impianti ed opere complementari alla attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;

g) l'acquisto, la costruzione, l'adattamento, l'ampliamento e l'ammodernamento nonché l'arredamento di immobili destinati a sede e ad uffici di informazione delle aziende autonome del turismo. ».

Art. 2.

L'art. 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — La misura dei contributi per le iniziative indicate al precedente art. 2 non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:

a) 25% per le opere e le iniziative di cui alle lettere « a » e « c » del precedente art. 2;

b) 85% per le opere e le iniziative di cui alla lettera « b » del precedente art. 2, qualora trattisi di alberghi per la gioventù, case per ferie e centri per soggiorni sociali;

c) 25% per le opere e le iniziative di cui alla lettera « b » del precedente art. 2, qualora trattisi di parchi di campeggio e di villaggi turistici;

a) 50% per le opere e le iniziative di cui alle lettere « d », « e » ed « f » del precedente art. 2, con esclusione di quelle indicate alla successiva lettera « e »;

e) 30% per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed anche l'arredamento di immobili da utilizzare — in via principale — per convegni, per manifestazioni anche di carattere sportivo e per altre consimili finalità;

f) 98% per le opere e le iniziative di cui alla lettera « g » del precedente art. 2;

g) **98%** per le opere e le iniziative di cui alle lettere « d », « e » ed « f » del precedente art. 2, se attuate da enti pubblici.

Per la determinazione dell'intervento finanziario a favore delle « foresterie » (di cui al terzo alinea dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3 — disciplina dei complessi ricettivi complementari —) trovano applicazione — sempreché dette strutture costituiscano « pertinenza » di altra struttura di carattere turistico, sovvenzionabile con la presente legge — le percentuali ed i criteri corrispondenti a quelli stabiliti per la struttura turistica in cui trovasi o si troverà la « foresteria ».

Nella spesa riconosciuta ammissibile può essere compresa quella relativa all'acquisto delle aree e degli immobili o di altri diritti reali, eventualmente necessari alla realizzazione dell'opera o dell'iniziativa, sempreché la relativa acquisizione non sia antecedente di due anni alla data della presentazione della domanda di contributo. In detta spesa ammissibile va pure compreso un importo, per spese generali e di collaudo, non superiore al 12% del costo dell'opera indicato nel preventivo di spesa. ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, viene sostituito col seguente:

« Riguardo ai contributi previsti ai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente art. 7. ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, viene sostituito col seguente:

« I contributi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 possono essere destinati soltanto ad iniziative cui venga dato avvio dopo l'accoglimento della domanda. ».

Art. 5.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, vengono sostituiti col seguente:

« I contributi sono concessi con decreto del direttore regionale del turismo, il quale, con il decreto stesso, stabilisce la data in cui deve essere ultimata l'iniziativa. ».

Art. 6.

Nell'art. 12 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni:

al primo comma viene aggiunto il seguente periodo:

« Qualora però trattisi di iniziative di enti pubblici o di sezioni del C.A.I., sul contributo può essere disposta l'anticipata erogazione di una quota non superiore al 75% del contributo stesso. »;

viene soppresso il terzo comma.

Art. 7.

Nell'art. 13 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni:

nel primo comma i richiami alle lettere « a », « b », « c » ed « f » dell'art. 2 sono sostituiti con i richiami alle lettere « a », « b », « c », « d » e « g » ed è aggiunto il seguente periodo: « detta trascrizione non è richiesta per le opere effettuate su immobili compresi nel demanio pubblico o nel patrimonio indisponibile dello Stato o di enti pubblici; »;

il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« Il direttore regionale del turismo, su conforme deliberazione della giunta regionale, può tuttavia autorizzare l'anticipata cancellazione del vincolo o il mutamento della destinazione di cui ai precedenti commi, prima della scadenza stabilita, quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa. La giunta regionale, altresì, stabilisce — tenuto conto in particolare del periodo durante il quale il bene ha mantenuto la destinazione prevista — l'entità della somma che il beneficiario deve restituire.

Qualora il bene richiamato al precedente comma continui, dopo la variazione di destinazione, ad essere recepito nella tipologia sovvenzionabile con la presente legge regionale, l'importo da richiedere a rimborso può essere determinato, oltre che in applicazione del criterio riportato nel precedente comma, escludendo dal rimborso le provvidenze previste per il bene secondo la nuova destinazione.

Non si da luogo a richiedere di rimborsi qualora il contributo sia stato destinato ad un edificio già ad uso rifugio alpino e detto edificio continui ad essere utilizzato quale struttura turistico-ricettiva, sempreché la modifica di destinazione sia conseguente all'esecuzione di opere di urbanizzazione nella zona in cui trovasi l'edificio o comunque a seguito di altre cause indipendenti dalla volontà dei beneficiari.».

TITOLO II

Integrazione e modificazione della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51

Art. 8.

Nella parte finale del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, le parole «della delegazione di prima zona del Corpo nazionale soccorso alpino» vengono sostituite con le parole «degli organi del Corpo nazionale soccorso alpino».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è sostituito con il seguente:

«Nel caso in cui le iniziative comportino lavori, i contributi sono concessi senza la necessità che sui relativi progetti intervenga il parere prescritto dall'art. 34, primo comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, purché il costo dei lavori — oneri fiscali compresi — dei singoli lotti dell'opera, finanziati indipendentemente, non superi l'importo che sarà stabilito di anno in anno, con decreto del direttore regionale del turismo, su conforme deliberazione della giunta regionale, tenuto conto principalmente delle variazioni dell'indice del costo-vita.».

Art. 10.

Nell'art. 7 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, viene inserito il seguente terzo comma:

«La norma contenuta nel secondo comma del presente articolo trova applicazione solamente nel caso in cui il costo dell'opera sovvenzionata non superi l'importo stabilito ai sensi del primo comma e del secondo comma del precedente art. 5.».

TITOLO III

Modifiche ad altre norme riguardanti il settore del turismo

Art. 11.

L'art. 8 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, già sostituito con l'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 44, è abrogato.

Nella legge regionale 25 febbraio 1983, n. 19, sono soppressi i richiami alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche.

L'art. 18 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 48, è abrogato.

Alla legge regionale 18 novembre 1980, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'art. 5 sono soppresse le parole «e del quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche»;

b) l'art. 6 è abrogato.

Alla legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:

nell'art. 46:

a) al primo comma, le parole «Per le finalità previste dall'art. 2, lettere *d*) ed *e*)» sono sostituite con le parole «Per le finalità previste dall'art. 2, lettere *e*) ed *f*)»;

b) al secondo comma, le parole «Per le finalità previste dall'art. 2, lettera *e*)», sono sostituite con le parole «Per le finalità previste dall'art. 2, lettere *d*) ed *f*)»;

c) al quarto comma, lettera *b*), le parole «i contributi destinati alle iniziative individuate con la lettera *d*) dell'art. 2» sono sostituite con le parole «i contributi destinati alle iniziative individuate con le lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 2»;

d) al quinto comma, le parole «i contributi da concedersi con gli importi indicati ai precedenti commi per le iniziative individuate con le lettere *d*) ed *e*) dell'art. 2» vengono sostituite con le parole «i contributi da concedersi con gli importi indicati ai precedenti commi per le iniziative individuate con le lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 2»; le parole «o dalle altre norme in materia» vengono soppresse;

nell'art. 47 è soppresso il secondo comma.

Art. 12.

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11, allorquando in leggi regionali, in regolamenti ed in provvedimenti è fatto richiamo alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, il richiamo si intende riferito rispettivamente alle lettere *e*), *f*) e *g*) del medesimo art. 2.

TITOLO IV

Norme finanziarie

Art. 13.

Per le finalità previste dall'art. 28 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è autorizzata l'ulteriore spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.500 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al cap. 6584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.500 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte come segue:

per lire 500 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, mediante storno, di pari importo, dal cap. 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984;

per le restanti lire 1.000 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del precitato stato di previsione.

Art. 14.

Per le finalità previste dalla lettera *d*) dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, come modificato con l'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi, suddivisa in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1985 e di lire 5 miliardi per l'anno 1986.

Nello stato d previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984 viene istituito, con decorrenza dall'anno 1985, al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - direzione regionale del turismo - categoria XI, il cap. 6586 con la denominazione: «Contributi per la costruzione e l'installazione di strutture e di impianti necessari per la nautica da diporto» e con lo stanziamento complessivo di lire 10 miliardi, suddivisi in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1985 e di lire 5 miliardi per l'anno 1986.

Al predetto onere di lire 10 miliardi si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica numero 3 - partita n. 4 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 15.

In relazione al disposto dell'art. 1 della presente legge, le denominazioni dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 vengono modificate come a fianco di ciascuno indicato:

cap. 6559: « Contributi a favore di enti pubblici e di privati operatori per la costruzione, la trasformazione e l'ammodernamento di impianti funiviari e relative pertinenze e piste di discesa, nonché per la realizzazione di opere ed impianti complementari all'attività turistica »;

cap. 6560: « Contributi a favore di enti pubblici e privati operatori per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili destinati a sede e ad uffici di informazione delle aziende autonome del turismo »;

nei capitoli 6569 e 6580 il riferimento alle lettere « *d*) ed *e*) » viene sostituito con il riferimento alle lettere « *e*) ed *f*) ».

In relazione al disposto di cui all'art. 11, quinto comma, primo alinea, lettera *b*), della presente legge, nella denominazione del cap. 6581 del citato stato di previsione, il riferimento alla « lettera *e*) » viene sostituito con il riferimento alle « lettere *d*) ed *f*) ».

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 1984

COMELLI

(4726)

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1984, n. 43.
Integrazione di contributi per programmi di edilizia convenzionata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 82 *del* 31 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per alleviare gli oneri degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi realizzati dagli I.A.C.P., da cooperative divise ed indivise e da imprese già ammessi ai mutui agevolati programmati con il terzo biennio anticipato della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo *una tantum* integrativo sulla spesa degli investimenti programmati, fino all'importo di lire 4 milioni per alloggio.

Ai fini della concessione del contributo di cui al comma precedente gli I.A.C.P., le cooperative e le imprese devono presentare alla direzione regionale dei lavori pubblici, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata da apposito certificato comunale attestante la data di ultimazione dei lavori o lo stato di avanzamento degli stessi.

Art. 2.

L'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente in favore delle cooperative ha luogo contestualmente al provvedimento di liquidazione finale del contributo principale.

Il contributo concesso agli I.A.C.P. ed alle imprese verrà erogato direttamente agli acquirenti degli alloggi contestualmente al provvedimento di attribuzione della fascia di reddito e di determinazione definitiva del contributo principale agli stessi spettante.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo *una tantum* integrativo fino a lire 5 milioni per alloggio alle cooperative ammesse a contributo ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inseriti dall'art. 46 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che già non siano state ammesse ai benefici previsti dagli articoli 117 e 137 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

La concessione ed erogazione del contributo di cui al comma precedente ha luogo a cura delle direzioni provinciali dei lavori pubblici territorialmente competenti con le modalità di cui ai precedenti articoli 1, ultimo comma, e 2, primo comma.

Art. 4.

Per le finalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inseriti con l'art. 46 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato nell'anno 1984 l'ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

Art. 5.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa di lire 3200 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 — a decorrere dall'anno 1985 — viene istituito al titolo II - sezione III - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 8417 con la denominazione: « Contributi integrativi *una tantum* a favore degli I.A.C.P., di cooperative e di imprese — già ammessi ai mutui agevolati programmati della legge numero 457/1978 — sulla spesa degli investimenti programmati » e con lo stanziamento di lire 3200 milioni per l'anno 1985.

Al predetto onere di lire 3.200 miloini si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 (rubrica n. 3, partita n. 17, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 6.

Per le finalità previste dal precedente art. 3 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 1000 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione III - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 8418 con la denominazione: « Contributi integrativi *una tantum* a favore delle cooperative ammesse a contributo ai sensi del terzo comma dell'art. 71, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Sul precitato cap. 8418 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Art. 7.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente art. 4, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L'onere di lire 1.500 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 8395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 5251 del precitato stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Sul precitato cap. 8395 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 agosto 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1984, n. 44.
Finanziamento di progetti di assistenza agli anziani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 82 *del* 31 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In considerazione di particolari e prioritarie esigenze — per incidenza numerica e situazione socio-culturale — della popolazione anziana di date zone del territorio regionale, l'amministrazione regionale, a fini di riequilibrio e nell'osservanza dei principi della vigente normativa del settore socio-assistenziale, è autorizzata a concedere finanziamenti secondo un apposito piano di interventi approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e alla emigrazione, di concerto con l'assessore regionale all'igiene e alla sanità, per:

a) opere di risanamento e di adattamento di abitazioni di proprietà comunale o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza o di altri enti pubblici;

b) opere di realizzazione di centri diurni;

c) opere di realizzazione e di adattamento di comunità-alloggio e di alloggi autonomi o protetti per anziani singoli o in coppia;

d) opere di costruzione, trasformazione, adattamento, completamento e di ammodernamento di residenze sociali per anziani non autosufficienti ed autosufficienti;

e) opere di sistemazione di ambienti e di spazi per attività diverse, anche ricreative, di anziani;

f) acquisto di arredi e di attrezzature, compresi mezzi di trasporto, per le strutture di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*).

Art. 2.

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1 della presente legge ed entro quaranta giorni dalla sua entrata in vigore comuni, province, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, enti pubblici, istituzioni ed associazioni private dovranno far pervenire alla direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione apposita istanza di finanziamento relativa ai progetti da realizzare, corredata della documentazione indicata all'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1984, n. 9.

Per gli anni successivi al 1984 l'istanza dovrà pervenire entro il mese di marzo di ciascun anno.

I progetti da realizzare in riferimento alle iniziative previste al precedente art. 1 potranno riguardare anche lotti, funzionalmente autonomi, di opere ed essere proposti congiuntamente da più enti ed organismi in collaborazione tra di loro, con indicazione dei rispettivi carichi di spesa.

I soggetti diversi dai comuni che presentino autonome istanze dovranno allegare, a condizione di ammissibilità, parere favorevole rilasciato dal comune al cui territorio si riferiscono le iniziative.

Trascorsi trenta giorni dalla richiesta si prescinde dal parere.

Art. 3.

Il piano d'intervento di cui al precedente art. 1 terrà conto, in attesa delle future indicazioni del piano regionale triennale socio-assistenziale, dell'incidenza numerica della popolazione anziana in ciascuna provincia e delle più urgenti necessità, dando altresì la precedenza alle iniziative già in corso in via di ultimazione ed a quelle di trasformazione e riatto di strutture già esistenti sul territorio.

Art. 4.

I finanziamenti potranno essere concessi fino alla misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile (comprensiva della spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto) e la loro erogazione avverrà di norma con l'osservanza delle modalità previste per i contributi in conto capitale dall'art. 7 della legge regionale 10 aprile 1984, n. 9 e comunque secondo le indicazioni contenute nei singoli decreti di concessione.

Art. 5.

I finanziamenti concessi saranno revocati qualora non venga inviato alla direzione regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, entro dodici mesi dalla registrazione del decreto di concessione, il verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 11, primo comma, primo alinea, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, salvo eccezionali e/o documentati motivi.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 18 miliardi, ripartiti in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 è istituito al titolo II sezione IV rubrica n. 10 categoria XI, il cap. 8503 con la denominazione: « Finanziamenti per la realizzazione di progetti di assistenza agli anziani » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 18 miliardi, ripartiti in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Al predetto onere di lire 18 miliardi si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 partita n. 21 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 8503 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 agosto 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1984, n. 45.

Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 82 *del* 31 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI ABITATIVI DI CARATTERE PROVVISORIO E DEFINITIVO

Art. 1.

Avuto riguardo alla fase di sviluppo del processo di ricostruzione in atto delle zone terremotate del Friuli, la segreteria generale straordinaria procede, entro il 31 dicembre 1984, sulla base dei dati forniti dai comuni interessati, ad una formale ricognizione delle aree su cui insistono degli insediamenti abitativi di carattere provvisorio, tuttora necessari per oggettive esigenze connesse al completamento del predetto processo ricostruttivo.

L'approvazione della ricognizione delle aree ritenute necessarie in funzione del completamento di tale processo ha luogo con decreto del segretario generale straordinario ed allo stesso è implicitamente riconosciuta la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, agli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Allo stesso organo spetta, poi, autorizzare l'occupazione temporanea delle aree suindicate, la quale non potrà essere protratta oltre un triennio dalla data di emanazione del relativo provvedimento.

Con lo stesso decreto che autorizza l'occupazione viene stabilita l'indennità relativa da offrire ai proprietari dei beni occupati.

L'indennità, se accettata entro trenta giorni dalla notificazione ai soggetti interessati dai decreto, viene corrisposta direttamente e per l'intero periodo.

In caso di mancata accettazione nel termine previsto, trova applicazione l'art. 72, terzo e quarto comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Con il medesimo decreto potrà, altresì, essere determinata ed offerta ai proprietari, una indennità per i periodi di occupazione antecedente all'emanazione del predetto provvedimento, qualora nessuna indennità sia stata loro corrisposta per tali periodi.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, si provvede a fissare i parametri di indennizzo, determinati, tenendo conto della perdita dei frutti, della diminuzione del valore del fondo, della durata dell'occupazione e di tutte le altre valutabili circostanze.

Per il ripristino della produttività delle aree di cui al primo comma, una volta cessate le oggettive esigenze, prima della scadenza del termine di cui al terzo comma e comunque a seguito di rilevazione semestrale a cura del segretario generale straordinario, si provvede con le modalità ed i criteri previsti dal successivo art. 2.

Art. 2.

Le aree non ricomprese nel provvedimento di ricognizione di cui all'articolo precedente, secondo comma, sebbene occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché le aree adibite a deposito di materiali di risulta, devono essere riconsegnate da parte dei comuni interessati ai proprietari relativi entro centoventi giorni dalla data del provvedimento predetto.

Entro il medesimo termine i comuni devono provvedere al ripristino delle aree occupate di cui al comma precedente.

Qualora nessuna indennità, ovvero soltanto una qualche parziale indennità sia stata corrisposta per i periodi di occupazione, le amministrazioni comunali interessate sono delegate a determinare, offrire e corrispondere l'indennità spettante con i criteri e le modalità stabiliti dal precedente art. 1.

L'amministrazione regionale provvede, con decreto del segretario generale straordinario, previa deliberazione della giunta regionale, ad assegnare ai comuni interessati i fondi necessari per la corresponsione delle indennità di occupazione nonché quelli per la messa in pristino delle aree di cui al presente articolo.

Qualora il proprietario delle suddette aree venga autorizzato dal sindaco ad eseguire direttamente le opere di messa in pristino, le stesse dovranno essere portate a compimento entro il termine di cui al primo comma.

In tale caso il proprietario ha diritto, a seguito di presentazione di apposita domanda, al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, ovvero risultanti da perizia tecnica di stima del comune.

Con decreto del presidente della giunta regionale saranno determinati i limiti massimi di costo, cui devono attenersi i comuni e i proprietari, per l'esecuzione delle opere destinate a ripristinare le aree occupate.

L'erogazione dei fondi in questione viene effettuata annualmente; in via d'anticipazione nella misura dell'80% di un preventivo sommario di spesa approvato in proposito dal consiglio comunale ed il saldo ad accertamento definito delle somme dovute.

Con le medesime deliberazioni viene forfettariamente determinato, in ragione del 3% delle somme via via assegnate ai sensi del precedente comma, quanto dovuto ai comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 3.

Le amministrazioni comunali sono delegate a finanziare le spese sostenute dagli aventi diritto alle provvidenze della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto dei sedimi sui quali insistono insediamenti abitativi definitivi realizzati con strutture pervenute da soggetti terzi donanti.

Per sedime si intende l'area di stretta insistenza dei manufatti maggiorata del 20%.

Il finanziamento è accordato per una somma pari al valore economico dell'area al tempo dell'insediamento così come stimata dell'amministrazione comunale, rivalutata sulla base degli indici di svalutazione monetaria determinati dall'ISTAT.

Il finanziamento non può essere accordato quando l'insediamento dei manufatti sia difforme dalle vigenti norme regolamentari o di attuazione degli strumenti urbanistici.

Il finanziamento non può essere cumulato con le provvidenze previste dal titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'assegnazione e l'erogazione dei fondi ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al primo comma, vale quanto disposto dal penultimo e dall'ultimo comma del precedente articolo.

Delle somme esborsate, si terrà conto, per il loro recupero, all'atto della stipula del contratto di acquisizione in proprietà.

Art. 4.

Per la determinazione delle indennità e dei valori dei beni considerati dal presente titolo I, la segreteria generale straordinaria e le amministrazioni comunali, quali enti delegati ai sensi dell'art. 11 dello statuto di autonomia, si avvalgono, nel rispetto delle direttive impartite in materia di collaborazione fra organi statali regionali, della consulenza tecnica degli uffici tecnici erariali.

Art. 5.

In relazione ai prefabbricati di proprietà regionale, insediati per soddisfare le necessità di ricovero provvisorio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1976, la Regione è autorizzata a procedere alla loro alienazione, ovvero alla loro demolizione al venir meno delle esigenze predette.

Titolo II
NORME FINANZIARIE

Art. 6.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 viene istituito, *per memoria*, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al titolo I - sezione III - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria III, il cap. 760 con la denominazione: « Pagamento dell'indennità per l'occupazione temporanea delle aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 ».

Art. 7.

Per le finalità previste dal precedente art. 2 viene istituito, *per memoria*, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al titolo I - sezione III - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria III, il cap. 762 con la denominazione: « Finanziamento ai comuni per la corresponsione, su delega, dell'indennità per l'occupazione temporanea delle aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonché adibite a deposito di materiali di risulta e per il ripristino della produttività ».

Art. 8.

Per le finalità previste dal precedente art. 3 viene istituito, *per memoria*, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al titolo II - sezione III - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria XI, il cap. 6041 con la denominazione: « Finanziamento ai comuni per la corresponsione, su delega, di sovvenzioni per l'acquisto di sedimi relativi ad insediamenti abitativi definitivi ».

Art. 9.

Per le finalità previste dal presente art. 5 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione I - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria IX, il cap. 5909 con la denominazione: « Spese per la demolizione di prefabbricati di proprietà regionale, non altrimenti utilizzabili » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia », del precitato stato di previsione.

Sul precitato cap. 5909 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Sul medesimo cap. 5909 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 agosto 1984

COMELLI

(5113)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **41**.
Interventi per lo sviluppo ed il sostegno del turismo pugliese attraverso sponsorizzazioni delle manifestazioni sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 92 *del* 28 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di dare attuazione ai principi sanciti nello statuto, la regione Puglia affida il compito di pubblicizzare la terra di Puglia alle società sportive riconosciute dal CONI, che disputano gare fuori del territorio regionale o che organizzano manifestazioni sportive di interesse nazionale o internazionale.

Art. 2.

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1 è istituita la « Commissione turismo e sport », che ha il compito di porre ai competenti organi regionali gli interventi ammissibili. La commissione è composta:

a) dall'assessore regionale allo sport e turismo, che la presiede;

b) dai coordinatori degli assessorati allo sport e turismo, all'agricoltura, all'artigianato e alla cultura;

c) dal presidente del comitato regionale CONI;

d) da tre esperti segnalati dagli enti nazionali di promozione sportiva;

e) da un rappresentante dell'U.S.S.I. (Unione stampa sportiva italiana);

f) da un esperto di programmazione turistica;

g) da un esperto di tecnica pubblicitaria e della comunicazione;

h) da cinque presidenti delle federazioni sportive designati dal comitato regionale del CONI.

La commissione viene nominata con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo e sport.

Art. 3.

La commissione di cui all'art. 2, entro un mese dalla decorrenza dei termini previsti all'art. 5:

a) valuta le necessità pubblicitarie regionali nel quadro del piano regionale di sviluppo e propone un piano organico di intervento pubblicitario nel settore sportivo;

b) indica le condizioni della sponsorizzazione, da inserire in una apposita convenzione da sottoporre alle società consenzienti;

c) predispone il piano di riparto fra le società da ammettere a contributo.

Art. 4.

Le società sportive pugliesi possono avvalersi della presente legge attraverso una sponsorizzazione totale o parziale. Con la sponsorizzazione totale la società s'impegna a mantenere per tutta la stagione sportiva gli impegni contrattuali assunti con la Regione e a non assumere altri impegni pubblicitari.

E' facoltà della Regione, su indicazione della commissione turismo e sport, consentire la sponsorizzazione totale o parziale.

Art. 5.

Le società che volessero avvalersi della presente legge devono far pervenire ogni anno, entro il 31 marzo o il 30 settembre, all'assessorato regionale allo sport e turismo la richiesta della sponsorizzazione, precisando se deve intendersi totale o parziale.

Alla domanda va allegato:

a) programma di massima degli impegni agonistici per la stagione sportiva con il calendario delle trasferte o/e delle manifestazioni sportive nazionali o internazionali previste e la indicazione delle località;

b) *curriculum* dei risultati agonistici conseguiti dalla società *nei tre anni precedenti;*

c) piano finanziario di massima con la previsione delle entrate e delle uscite.

La documentazione di cui ai punti *a*) e *b*) deve essere convalidata per corrispondenza al vero dalla federazione sportiva, a cui la società è affiliata.

Art. 6.

Alle società che accettano la sponsorizzazione proposta dalla commissione turismo e sport, la Regione garantisce un contributo nella misura massima di 50 milioni in rapporto all'importanza dell'attività sportiva programmata.

Art. 7.

Il 60% dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 6 sarà effettuato ad approvazione del piano da parte della giunta regionale. Il rimanente 40% ad attività conclusa.

Art. 8.

La giunta regionale, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, previo esame della commissione consiliare competente e sulla base della proposta della commissione di cui all'art. 2 della presente legge, approva il piano di riparto dei contributi.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge si prevede, per il 1984, la somma di L. 500.000.000 da finanziarsi come segue:

(*Omissis*).

Per gli esercizi successivi si provvederà con le rispettive leggi di bilancio con uno stanziamento annuale di un miliardo.

Art. 10.

Per la prima applicazione le richieste vanno presentate entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La giunta regionale, previo esame della commissione consiliare competente e sulla base della proposta della commissione turismo e sport, approva il piano di riparto entro ottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La commissione turismo e sport viene nominata entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 27 agosto 1984

TRISORIO LIUZZI

(5010)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - **S.**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla dàta di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100842880)